# COMUNE DI VALDIERI

**Provincia di Cuneo**

**Originale**

## ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 02/11/2026

**OGGETTO:**

**INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL'AREA SOTTOPOSTA AD INTERVENTI DI GESTIONE FAUNISTICA PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA' IN LOCALITA' TERME DI VALDIERI.**

**IL SINDACO**

**VISTO** l'art 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**CONSIDERATO** che le aree di cui alle planimetrie individuate con precedente ordinanza sindacale n. 62 del 22/10/2026 di pari oggetto, scaduta per decorrenza dei termini, riallegate alla presente, sono tutt'ora interessate da interventi di gestione faunistica coordinate dell'ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, attività che possono comportare situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e dei cani al seguito;

**RITENUTO** pertanto necessario, per motivi di pubblica incolumità e in via precauzionale, di prorogare l'interdizione temporanea all'accesso alle aree interessate dagli interventi in località Terme di Valdieri, ed in particolare:

- il sentiero delle acque Calde, in proprietà privata a monte dello stabilimento termale delle Terme reali di Valdieri (vedasi planimetria allegata);
- l'area del giardino botanico e le aree limitrofe, a partire dall'accesso dal ponte torrente Valasco (vedasi planimetria allegata);

**ORDINA**

**IL DIVIETO DI ACCESSO, TRANSITO E PERCORRENZA DEI SENTIERI E DELLE AREE ESTERNE AI SENTIERI RICADENTI NELLE ZONA SOPRA INDICATE E DETTATAGLIATAMENTE INDIVIDUATE NELLE PLANIMETIRE ALLEGATE ALLA PRESENTE ORDINANZA, DALLA ODIERNA FINO A REVOCA;**
**IL DIVIETO E DISPOSTO PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA', IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI GESTIONE FAUNISTICA PREVISTI NELLE AREE INTERESSATE.**

SI richiama l'obbligo, previsto dal vigente regolamento del parco, di condurre i cani al guinzaglio nelle aree in cui l'accesso è consentito.

Si informa che le aree interessate sono sottoposte a videosorveglianza dell'Ente di Gestione Alpi Marittime nel rispetto della normativa vigente.

Sono fatti salvi gli accessi del personale autorizzato dall'ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime, nonché quelli dei servizi di emergenza e soccorso.

# COMUNE DI VALDIERI
## Provincia di Cuneo

**RITENUTO** che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubblica;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**DISPONE**

Che le presenti prescrizioni di cui sopra siano portate a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali e o cartellonistica adeguata,

Che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante la pubblicazione all'Albo pretorio digitale ai sensi di legge e sia inviata a:

- Ente di gestione Parco Alpi Marittime;
- Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;
- Stazione Carabinieri Forestali Borgo San Dalmazzo;
- Comando Stazione Carabinieri di Valdieri;
- Asl cn 1 Servizio Sanitario di Urgenza Territoriale (118);

**AVVERTE**

Che ogni responsabilità civile e penale riguardo al mancato rispetto della presente ordinanza, ricade per intero ed unicamente sul responsabile come sopra individuato;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla medesima data.

**IL SINDACO**
Firmato digitalmente
Guido Giordana